

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALBERTINI e CENGARLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1973

Modifica agli articoli 7 e 8 della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente il regolamento di alcune questioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'accordo del 2 giugno 1961, la Repubblica federale tedesca ha versato all'Italia la somma di 40 milioni di marchi (circa 6 miliardi di lire) per definire alcune questioni economiche pendenti, tra le quali il cambio dei marchi che gli ex internati italiani civili e militari ed i lavoratori non volontari avevano riportato dalla Germania alla fine della guerra.

In data 14 aprile 1962, il decreto del Presidente della Repubblica, n. 1263, dava esecuzione all'accordo poc'anzi menzionato ed autorizzava, nel contempo, il direttore generale del Tesoro, a stipulare una convenzione con la Banca nazionale del lavoro, per la gestione del fondo.

Successivamente la legge 5 luglio 1964, n. 607, dettava le norme di applicazione della prima parte dell'accordo intervenuto tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale tedesca. Tali norme stabilivano tra l'altro le modalità per il versamento degli indennizzi agli aventi diritto: per la conversione dei marchi in possesso delle categorie interessate si richiedeva che fosse prodotta

domanda, in carta libera, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa e che le banconote fossero state denunciate — in conformità alle leggi all'epoca vigenti — al momento del rimpatrio.

La legge suddetta prevedeva altresì, all'articolo 4, la nomina di una commissione ministeriale che provvedesse al riconoscimento delle partite creditorie, alla loro determinazione nonchè alla loro appartenenza ad una delle categorie indicate nell'articolo 3 della legge stessa. Tale commissione iniziò i suoi lavori nell'agosto 1965.

Alla data del 31 dicembre 1970 la commissione stava per ultimare i lavori, ma, poichè alcune migliaia di denunce, fatte da ex internati al momento del rimpatrio, non erano state prese in esame dalla commissione perchè non era stata presentata dagli interessati in tempo utile la domanda di cui all'articolo 6 della legge 5 luglio 1964, n. 607, il Parlamento votò la legge del 3 marzo 1971, n. 81, con la quale stabilì di considerare domande valide anche le stesse denunce fatte al momento del rimpatrio, purchè, comunque, gli

aventi diritto risultassero cittadini italiani alla data dell'8 maggio 1945 e del 31 luglio 1964.

La commissione ha quindi protratto i suoi lavori che si prevede vengano ultimati nel corso del corrente anno 1973, dopo di che, in base all'articolo 7 della legge 5 luglio 1964, n. 607, la somma residua sarà versata all'erario dello Stato.

Premesso quanto sopra, si deve ora rilevare che una percentuale altissima di interessati non hanno comunque potuto avere il cambio dei marchi e ciò anche per uno solo dei seguenti motivi:

1) mancata denuncia al momento del rimpatrio (data la confusione trovata allora in Italia, specialmente nelle grandi città);

2) smarrimento, dopo 23 anni, delle banconote regolarmente denunciate al momento del rimpatrio;

3) smarrimento della copia della denuncia (nel caso che non sia stata presentata ad una delle banche di interesse nazionale);

4) perdita della cittadinanza italiana prima del luglio 1964 (vedi casi allegati);

5) rinuncia da parte degli interessati agli oneri della documentazione richiesta per ricevere generalmente poche migliaia di lire essendo stato fissato il cambio a 10 lire per 1 marco;

6) mancata presentazione del certificato di cittadinanza italiana entro 180 giorni dalla riapertura dei termini, per mancanza di notizia della legge.

Ma c'è di più: molto spesso gli internati, al momento del rimpatrio, erano in possesso

esclusivamente dei cosiddetti « marchi *lager* » che non avevano alcun valore fuori del *lager*, e del resto nella maggior parte dei casi essi, al rimpatrio, non erano a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di cambi. Se si aggiunge poi che i deportati politici non ebbero neppure la misera soddisfazione di avere un qualsiasi corrispettivo dalle imprese in cui lavorarono in condizioni inumane, si deve convenire che proprio gli ex internati militari e civili e gli ex deportati politici non hanno, nella massima parte dei casi, ottenuto alcun beneficio dalle citate disposizioni di legge.

Aggiungiamo qui (e la casistica è purtroppo ben presente agli onorevoli senatori) che proprio le condizioni in cui si svolsero la loro detenzione ed il lavoro coattivo, hanno generato sovente menomazioni, malattie croniche e mutilazioni, che quelle condizioni medesime hanno impedito di documentare a sufficienza per poter beneficiare di trattamento pensionistico.

Pare pertanto rispondente ad un dettame di giustizia proporre un provvedimento che, per lo meno su un piano assistenziale, possa compensare le carenze e le lacune dianzi lamentate; e poichè le categorie interessate sono assistite specificamente dai sodalizi « Associazione nazionale deportati politici » e « Associazione nazionale ex internati », che per obbligo statutario intervengono in varia forma a favore delle vittime dei campi nazisti, abbiamo ritenuto doveroso incrementare significativamente le loro normalmente scarse possibilità assistenziali con il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione e al vostro voto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli interessi relativi al conto intestato al Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1, secondo comma, dell'accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, saranno versati, a partire dal 1973, suddivisi in parti uguali, all'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di sterminio ed alla Associazione nazionale ex internati.

Art. 2.

A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 5 luglio 1964, n. 607, il 10 per cento dell'eventuale residuo attivo del conto di cui all'articolo 1 della presente legge viene devoluto, in parti uguali, alle Associazioni indicate nell'articolo precedente.

Art. 3.

La liquidazione della percentuale dell'eventuale residuo attivo del conto a favore delle Associazioni di cui ai precedenti articoli sarà effettuata al termine dei lavori della Commissione ministeriale costituita in base all'articolo 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607, e comunque prima del rendiconto finale della gestione che la Banca nazionale del lavoro dovrà presentare entro sei mesi dal pagamento conseguente all'ultima deliberazione della Commissione.